Conto Corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Sabato, 31 dicembre 1927 - Anno VI — Numero 303



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## AVVISO.

**I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» del Regno d'Italia per l'anno 1928, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito. L'amministrazione della «Gazzetta» non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.**

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### BANDI DI CONCORSO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2694.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2421.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2695.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2422.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2696.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2412.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2697.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2446.

**Provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, recante provvedimenti per le finanze locali;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, col quale venne approvata la legge tributaria automobilistica, e successive modifiche apportate coi Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 44, e 20 settembre 1926, n. 1643;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare ulteriori disposizioni modificatrici dell'attuale regime tributario degli autoveicoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi, a decorrere dal 1° gennaio 1928, per tutti gli autoveicoli ed i velocipedi a motore contemplati dalla legge sulle tasse automobilistiche 30 dicembre 1923, n. 3283, nonchè dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 44, e 20 settembre 1926, n. 1643, i contributi di manutenzione stradale

applicati dai Comuni e dalle Provincie in virtù degli articoli 9, 10 e 11 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

Art. 2.

E' istituito un « contributo di miglioramento stradale », dovuto dai possessori dei veicoli di cui all'art. 1, assoggettati alla tassa di circolazione, con esclusione degli autoveicoli da piazza e delle automobili adibite ai servizi pubblici concessi o autorizzati.

Tale contributo è stabilito nella misura di due quinti delle tasse annuali di circolazione singolarmente dovute.

I carri rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli e che debbono essere muniti di licenza, a norma dell'art. 35 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, sono assoggettati ad una tassa fissa di circolazione di L. 100 e al contributo di miglioramento stradale di L. 50 per ciascun anno.

Gli uffici esattori del Reale Automobile Club d'Italia rilasciano un'unica ricevuta per la tassa di circolazione e per il contributo di miglioramento stradale, segnando in essa separatamente le due riscossioni con l'arrotondamento per ciascuna riscossione ad una lira.

Il contributo è devoluto integralmente allo Stato per essere destinato al miglioramento stradale.

Art. 3.

Il contrassegno metallico prescritto dal quarto comma dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è abolito.

E' istituito in sua vece uno speciale disco colorato recante gli estremi di individuazione dell'autoveicolo e quelli dell'effettuato pagamento della tassa di circolazione e del contributo di miglioramento stradale. Tale disco, le cui caratteristiche saranno determinate con le norme di applicazione del presente decreto, fa parte integrante della quietanza da rilasciarsi dall'ente esattore (Reale Automobile Club d'Italia) al contribuente, in prova dell'eseguito pagamento della tassa di circolazione.

A cura del contribuente il disco, di cui sopra, deve essere applicato in modo ben visibile sulla parte anteriore dell'autoveicolo entro apposita custodia.

I possessori degli autoveicoli, trovati a circolare senza il disco suddetto applicato come sopra, sono passibili — nel caso in cui la tassa risulti pagata — dell'ammenda di cui alla lettera *d*) dell'art. 20 della legge tributaria automobilistica, ferma rimanendo la maggiore penalità nel caso di mancato pagamento.

Art. 4.

Per gli autoveicoli nuovi di fabbrica la tassa annuale di circolazione ed il contributo di miglioramento stradale sono riscossi con la detrazione del trimestre entro il quale sono posti in circolazione e del trimestre successivo.

Quando la circolazione abbia inizio nel terzo trimestre dell'anno, è dovuto un diritto fisso di L. 10, per ottenere il disco, di cui all'art. 3, valido fino alla fine dell'anno stesso.

Quando la circolazione abbia inizio negli ultimi tre mesi dell'anno solare è concesso l'esonero dalla tassa di circolazione e dal contributo di miglioramento stradale per il detto trimestre, e per il primo trimestre dell'anno successivo, previo pagamento del diritto fisso di L. 10 di cui al comma precedente.

Resta fermo il disposto dell'art. 5 della legge tributaria automobilistica 30 dicembre 1923, n. 3283, per quanto ha tratto alle speciali detrazioni sul pagamento delle tasse automobilistiche, che sono estese anche al contributo di miglioramento stradale suaccennato.

Art. 5.

Le disposizioni, di che all'art. 19, quarto comma, della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, su citata, sono estese, quando ricorrano tutte le altre condizioni poste nello stesso art. 19, alle fabbriche di carrozzerie ed alle officine di riparazioni per autoveicoli aventi almeno dodici operai fissi, nonchè ai rappresentanti di fabbriche di automobili, semprechè essi abbiano un'officina propria, come tali siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e la rappresentanza risulti loro conferita con mandato espresso, a norma dell'articolo 369 del Codice di commercio.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1928 e per un triennio, gli autoveicoli provvisti di motori a più di quattro cilindri pagano la tassa di circolazione in relazione alla potenza normale, di cui all'art. 7 della legge tributaria automobilistica e secondo la tariffa risultante dalla tabella allegato *A* al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 7.

I Circoli ferroviari d'ispezione sono autorizzati, a decorrere dal 1° gennaio 1928, a ridurre sino al massimo del 30 per cento la potenza risultante dall'applicazione della formula, di cui all'art. 7 della legge tributaria automobilistica, a tutti gli autoveicoli, la cui data di fabbricazione, debitamente documentata, sia anteriore al 1° gennaio 1920 e i cui motori risultino deperiti per lungo uso.

Art. 8.

Per la liquidazione delle pene pecuniarie stabilite dalla legge tributaria automobilistica, in ragione dell'ammontare della tassa di circolazione, deve prendersi per base la tassa stessa, aumentata del contributo di miglioramento stradale.

Art. 9.

E' data ogni facoltà al Ministro per le finanze, d'accordo con i Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, di adottare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto vanno in vigore dal 1° gennaio 1928.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1927 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 267, foglio 240.* — SIROVICH.

TABELLA ALLEGATO A.

## Tariffe delle tasse sulle autovetture con motori a più di quattro cilindri.

TASSE ANNUALI.

| Potenza in cavalli | Autovetture adibite al trasporto di persone e con motori a benzina a più di 4 cilindri | | Potenza in cavalli | Autovetture adibite al trasporto di persone e con motori a benzina a più di 4 cilindri | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ad uso privato | per noleggio di rimessa | | ad uso privato | per noleggio di rimessa |
| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
| 1 | 88 | 71 | 28 | 1122 | 900 |
| 2 | 96 | 77 | 29 | 1191 | 958 |
| 3 | 107 | 87 | 30 | 1262 | 1018 |
| 4 | 121 | 98 | 31 | 1336 | 1058 |
| 5 | 138 | 111 | 32 | 1412 | 1129 |
| 6 | 157 | 126 | 33 | 1491 | 1186 |
| 7 | 179 | 153 | 34 | 1572 | 1261 |
| 8 | 204 | 163 | 35 | 1655 | 1329 |
| 9 | 232 | 186 | 36 | 1741 | 1400 |
| 10 | 261 | 209 | 37 | 1829 | 1473 |
| 11 | 295 | 236 | 38 | 1920 | 1546 |
| 12 | 330 | 264 | 39 | 2013 | 1623 |
| 13 | 369 | 296 | 40 | 2109 | 1700 |
| 14 | 410 | 319 | 41 | 2207 | 1781 |
| 15 | 445 | 359 | 42 | 2307 | 1862 |
| 16 | 483 | 391 | 43 | 2410 | 1948 |
| 17 | 523 | 425 | 44 | 2516 | 2032 |
| 18 | 565 | 458 | 45 | 2623 | 2106 |
| 19 | 610 | 492 | 46 | 2733 | 2195 |
| 20 | 657 | 528 | 47 | 2846 | 2286 |
| 21 | 707 | 570 | 48 | 2961 | 2378 |
| 22 | 759 | 615 | 49 | 3078 | 2473 |
| 23 | 813 | 656 | 50 | 3198 | 2552 |
| 24 | 870 | 705 | 51 | 3320 | 2650 |
| 25 | 929 | 750 | 52 | 3445 | 2750 |
| 26 | 991 | 800 | 53 | 3572 | 2852 |
| 27 | 1055 | 853 | 54 | 3701 | 2955 |

| Potenza in cavalli | Autovetture adibite al trasporto di persone e con motori a benzina a più di 4 cilindri | | Potenza in cavalli | Autovetture adibite al trasporto di persone e con motori a benzina a più di 4 cilindri | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ad uso privato | per noleggio di rimessa | | ad uso privato | per noleggio di rimessa |
| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
| 55 | 3833 | 3060 | 78 | 7535 | 5994 |
| 56 | 3968 | 3167 | 79 | 7725 | 6145 |
| 57 | 4104 | 3276 | 80 | 7917 | 6293 |
| 58 | 4243 | 3386 | 81 | 8112 | 6451 |
| 59 | 4385 | 3499 | 82 | 8309 | 6606 |
| 60 | 4520 | 3613 | 83 | 8509 | 6764 |
| 61 | 4675 | 3730 | 84 | 8711 | 6923 |
| 62 | 4824 | 3848 | 85 | 8915 | 7085 |
| 63 | 4975 | 3969 | 86 | 9122 | 7248 |
| 64 | 5129 | 4090 | 87 | 9331 | 7413 |
| 65 | 5285 | 4214 | 88 | 9543 | 7579 |
| 66 | 5444 | 4340 | 89 | 9757 | 7749 |
| 67 | 5605 | 4468 | 90 | 9974 | 7919 |
| 68 | 5768 | 4597 | 91 | 10193 | 8092 |
| 69 | 5934 | 4728 | 92 | 10414 | 8266 |
| 70 | 6102 | 4861 | 93 | 10633 | 8443 |
| 71 | 6273 | 4997 | 94 | 10865 | 8621 |
| 72 | 6446 | 5133 | 95 | 11093 | 8801 |
| 73 | 6621 | 5273 | 96 | 11324 | 8982 |
| 74 | 6790 | 5413 | 97 | 11558 | 9167 |
| 75 | 6979 | 5556 | 98 | 11794 | 9351 |
| 76 | 7162 | 5700 | 99 | 12032 | 9539 |
| 77 | 7347 | 5847 | 100 | 12273 | 9728 |

Per le potenze superiori, tassa fissa di L. 13,500.

(La presente tabella sostituisce, per i motori a più di 4 cilindri delle autovetture adibite al trasporto di persone, le colonne 2 e 3 di cui alla tabella *B* annessa alla legge tributaria automobilistica approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*:

VOLPI.

Numero di pubblicazione 2698.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2435.

**11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 15 dicembre 1927, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA',

Nei bilanci dei Ministeri delle colonie, dell'istruzione e dei lavori pubblici, per il corrente esercizio finanziario, sono da autorizzare alcune assegnazioni di fondi per le occorrenze di cui appresso:

*Ministero delle colonie:*

L. 50,000, per sovvenzione all'Istituto internazionale coloniale di Bruxelles;

*Ministero dell'istruzione:*

L. 50,000, per contributo nelle spese di organizzazione del Congresso internazionale etrusco, in Firenze;
L. 50,000, per contributo nelle spese di costituzione del teatro della giovane lirica internazionale;

*Ministero dei lavori pubblici:*

L. 30,000, per spese casuali.

A tali necessità provvede il decreto di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, che il riferente ha l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 sono disponibili L. 21,299,500;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di L. 180,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario medesimo:

*Ministero delle colonie.*

Cap. n. 13. - Spese per studi, ricerche, ecc. Sovvenzioni ad istituti nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali . . . . . . . L. 50,000

*Ministero dell'istruzione.*

Cap. n. 126-IV (di nuova istituzione). - Contributo dello Stato per l'organizzazione del Congresso internazionale etrusco in Firenze . . . . » 50,000

Cap. n. 126-V (di nuova istituzione). - Contributo dello Stato per l'istituzione del teatro della giovane lirica internazionale. . . . . . . . » 50,000

*Ministero dei lavori pubblici.*

Cap. n. 25. - Spese casuali. . . . . . L. 30,000

Totale . . . L. 180,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 267, *foglio* 229. — SIROVICH.

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Pardatscher è di origine ladina e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere la forma originaria;

Vista altresì la domanda dell'interessato;

Decreta:

Il cognome del signor Pardatscher Giuseppe, figlio di Andrea e della Carolina Castellini, nato a Salorno il 15 dicembre 1880 è restitutito nella forma ladina di « Pardaces » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

*a*) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . . . . . è stato corretto in quello di . . . . . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . . »;

*b*) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giu-

rati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 21 dicembre 1927 - Anno VI

*Il prefetto*: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dal sig. Porgher Adelmo per la riduzione del suo cognome in quello di « Demonti »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Porgher Adelmo figlio del fu Davide e della fu Miorelli Virginia, nato a Isera il 9 luglio 1897, è ridotto nella forma italiana di « Demonti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Isera, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 7 maggio 1927 presentata dal sig. Scoz Beniamino per la riduzione del suo cognome in quello di « Scozi »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Scoz Beniamino figlio del fu Giuseppe e di Rosa Decarli, nato a Cognola il 27 luglio 1880, è ridotto nella forma italiana di « Scozi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Trento, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 24 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il prefetto*: GHIDOLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 14 aprile 1926 presentata dal sig. Mittempergher Giulio per la riduzione del suo cognome in quello di « Mezzomonti »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Mittempergher Emma, figlia di Giulio e di Erlacher Maria, nata a Bolzano il 15 ottobre 1903, è ridotto nella forma italiana di « Mezzomonti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Roma, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini del l'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 24 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 7 maggio 1927 presentata dal sig. Postinghel Giovanni per la riduzione del suo cognome in quello di « Postini »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

**Decreta:**

Il cognome del signor Postinghel Giovanni figlio del fu Domenico e di Postinghel Maria, nato a Besenello l'8 marzo 1894 è ridotto nella forma italiana di « Postini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Besenello, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 22 ottobre 1927 - Anno V.

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 8 novembre presentata dalla signora Rubol Lionella per la riduzione del suo cognome in quello di « Ruboli »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

**Decreta:**

Il cognome della signora Rubol Lionella figlia di Giuseppe e di Rubol Augusta, nata a Lizzanella il 4 ottobre 1902, è ridotto nella forma italiana di « Ruboli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Lizzana, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 14 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 12 novembre 1927, presentata dal sig. Fraisingher Luigi per la riduzione del suo cognome in quello di « Cantore »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

**Decreta:**

Il cognome del signor Fraisingher Luigi figlio del fu Andrea e della fu Denicolò Filomena, nato a Castelnuovo il 29 ottobre 1877, è ridotto nella forma italiana di « Cantore » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Telve, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome Less è di origine italiana e che in forza dell'articolo 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

**Decreta:**

Il cognome del signor Less Massimino figlio del fu Giacomo e di Magotti Domenica, nato a Meano (Trento) il 26 gennaio 1859, è restituito nella forma italiana di « Lessi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Trento, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 14 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Podgornik di Maria, nato a Gorizia il 10 novembre 1876, e residente a Trieste, via dei Porta, n. 18, e diretta ad ottonere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemontese »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

**Decreta:**

Il cognome del signor Giuseppe Podgornik è ridotto in « Piemontese ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Podgornik nata Jablinsek di Antonio, nata il 10 settembre 1882, moglie;
2. Renato di Giuseppe, nato il 2 gennaio 1907, figlio;
3. Bruno di Giuseppe, nato il 24 giugno 1908, figlio;
4. Angiolina di Giuseppe, nata il 23 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1927 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

**Comunicazione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 24 dicembre 1927 il disegno di legge seguente: Conversione in legge del R. decreto 11 novembre 1927, n. 2261, che proroga a tutto l'anno 1928 la facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica dal R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722, per procedere in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento del ruolo combattente dell'Arma aeronautica di sottufficiali piloti provvisti di speciali requisiti.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Modificazione di sedi per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di agronomo e data di inizio degli esami stessi.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, sull'ordinamento dell'istruzione superiore agraria, forestale e veterinaria, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 876;
Viste le ordinanze Ministeriali del 20-28 novembre e 16 dicembre 1927, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 novembre, 1° e 19 dicembre 1927, relative alla sessione per l'anno 1927, degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di perito forestale e di medico veterinario;

Ordina:

Art. 1.

Tutti i candidati agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo, che provengono dal Regio istituto superiore agrario di Milano e che hanno presentato domanda per sostenere detti esami presso l'Istituto stesso, dovranno invece sostenere gli esami medesimi presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

I candidati che provengono dal Regio istituto superiore agrario di Pisa e che hanno presentato domanda per sostenere detti esami presso il Regio istituto superiore agrario di Milano e quelli che provengono dai Regi istituti superiori agrari di Pisa, Bologna e Firenze, che hanno presentato domanda per sostenere detti esami presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia, dovranno sostenere gli esami in parola presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

Art. 2.

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo avranno inizio l'8 gennaio p. v.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI.

*Il Ministro*: BELLUZZO.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e delle rendite.**

del 30 dicembre 1927 - Anno VI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.52 | Belgrado | 33.45 |
| Svizzera | 365.61 | Budapest (Pengo) | 3.32 |
| Londra | 92.41 | Albania (Franco oro) | 367.50 |
| Olanda | 7.662 | Norvegia | 5.05 |
| Spagna | 320.25 | Russia (Cervonetz) | 97.50 |
| Belgio | 2.652 | Svezia | 5.11 |
| Berlino (Marco oro) | 4.527 | Polonia (Sloty) | 218 — |
| Vienna (Schillinge) | 2.68 | Danimarca | 5.08 |
| Praga | 56.25 | Rendita 3,50 % | 74.65 |
| Romania | 11.75 | Rendita 3,50 % (1902) | 70 — |
| Peso argentino Oro | 18.39 | Rendita 3 % lordo | 42 — |
| Peso argentino Carta | 8.095 | Consolidato 5 % | 85.225 |
| New York | 18.922 | Littorio 5 % | 84.35 |
| Dollaro Canadese | 18.96 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 72.75 |
| Oro | 365.11 | | |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

*Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito*

(2ª *pubblicazione*).

**Svincolo della cauzione della Società anonima Anglo-Italian Assurance Company, in Milano.**

Il curatore della fallita società anonima « Anglo-Italian Assurance Company » con sede in Milano, ha chiesto che sia ordinato la cancellazione di vincolo ipotecario esistente per la somma di L. 1,150,000 sullo stabile già di proprietà della Compagnia sito in Milano, via Principe Umberto, 27, inscritto a favore della massa degli assicurati per contratti formanti il portafoglio italiano i cui diritti al riparto delle attività della società stessa sono stati stabiliti dal concordato in data 10 febbraio 1927, omologato con sentenza del Tribunale di Milano in data 20 aprile 1927.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso alla Direzione generale del lavoro, della previdenza e credito - Divisione assicurazioni private - (Ministero dell'economia nazionale) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, addì 26 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.